CHE ESTENDE ALLA PROVINCIA DI ROMA LE LEGGI SULLE CORPORAZIONI RELIGIOSE E SULLA CONVERSIONE DEI BENI IMMOBILI DEGLI ENTI MORALI ECCLESIASTICI

Art. 9

Una Giunta composta di tre membri, nominati per Decreto Reale sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il Consiglio dei Ministri, attendera' alla liquidazione ed alla conversione dei beni, invigilera' all'amministrazione temporanea dei medesimi, provvedera' all'assegnazione delle rendite e fara' quanto altro e' prescritto dalla presente Legge o potra' occorrere alla sua esecuzione.

Essa prendera' il nome di Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, ed esercitera' il suo ufficio sotto la vigilanza di una Commissione composta nel modo e con le facolta' indicate all'articolo 26 della Legge del 7 luglio 1866. Di questa Commissione faranno parte anche due membri del Consiglio provinciale di Roma nominati dal Consiglio stesso.

La Giunta per l'esecuzione della presente Legge potra' valersi dei Contabili demaniali, e, per le riscossioni e pagamenti, dei Tesorieri dello Stato. (1)

Versione in vigore dal 30 settembre 1879, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici
Estremi	Legge 19 giugno 1873, n. 1402
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1873

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 7 settembre 1879, n. 5069 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Giunta Liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, istituita con la legge 19 giugno 1873, n. 1402, e' sciolta".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-estende-alla-provincia-di-roma-le-leggi-sulle-corporazioni/art-9/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it